




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

*Servizio Istituzionale Relazioni Interne ed Esterne*



# Regolamento Comunale per l'applicazione della della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani

---

**Piazza Municipio n.1 cap. 04021 CASTELFORTE (Latina) NUMERO VERDE 800-583096**

Prefisso 0771 telefono 60791 fax 607338 e-mail [urp@comune.castelforte.lt.it](mailto:urp@comune.castelforte.lt.it)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

**TITOLO I**

***ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA***

***Art. 1***

**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, \_\_\_\_\_ è istituita nel Comune di CASTELFORTE tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi della art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

***Art.2***

**ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

**(Modificato con delibera C.C. n. 11 del 12/03/2001)**

**(Modificato con delibera C.C. n. 26 dell' 8/06/2005)**

***Art.3***

**PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONE**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente

regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

✓Officine meccaniche	10%
✓Studi dentistici	10%
✓Falegnameria	10%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

L'esonero del pagamento della tassa raccolta rifiuti solidi urbani è concesso a soggetti soli o riuniti in nucleo familiare nullatenenti ed in condizioni gravi di accertato disagio economico. L'esonero è concesso a specifica richiesta del contribuente da effettuarsi entro il 20 gennaio di ogni anno.

**(modificato dalla delibera n.2 del 24/02/1999 )**

#### **Art.4**

### **SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art.62.

Per le unità immobiliare adibite ad abitazione, locale occasionalmente e comunque per periodi inferiori a \_\_\_3\_\_\_ mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5**

### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall' amministratore come previsto dall' articolo precedente. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all' abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l' utente dimostra di non aver continuato l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d' ufficio.

## **TITOLO II TARIFFE E DETENZIONE DELLA TASSA**

### **Art. 6 PARAMETRI**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l' anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

Per la determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana è dedotta una percentuale del 5% dal costo complessivo dei servizi, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

**(Modificato dalla delibera n.10 del 27/03/2002)**

### **Art.7 LOCALI ED AREE TASSABILI**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l' uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

✓ Tutti i vani all' interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (ingressi interni all' abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc..) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc..) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

✓ Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

✓ Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole,

chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento , a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

•Tutti i vani ( uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d' aspetto ed altre parlatoi, dormitori ,refettori,lavatori, ripostigli, dispense, bagni ecc..) dei collegi, istituti di educazione privati,delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado:

•tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso,degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale,politica,sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali,degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982),delle caserme,stazioni,ecc..;

•tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani(sedi di organi,di uffici,depositi,magazzini,ecc..).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate , ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

-le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all' aperto, a banchi di vendita, a parchi di gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un' attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

-qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;

- le superfici dei balconi e terrazzi.

## **Art.8**

### **LOCALI ED AREE NON TASSABILI**

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

-le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l' applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

-le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Inoltre sono esenti:

- i locali condotti da istituti di assistenza e beneficenza che traggono i mezzi di sostentamento unicamente dalla beneficenza e, che siano riconosciuti come Ente Morale.

## Art. 9

### COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall' anno successivo.

## Art.10

### TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D' USO (Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 )

1. La tariffa unitaria ridotta per particolari condizioni d' uso, come dal seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	MASSIMA RIDUC. PREV. DAL DECRETO
1	Abitazioni con unico occupante	20%	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l' abitazione di residenza e l' abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l' alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.	30%	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, compresi gli alberghi e stabilimenti termali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l' esercizio dell' attività.	30%	1/3

3 bis	Abitazioni allacciate ai servizi pubblici, ultimate e non utilizzate , risultante da apposita denuncia da presentare al Comune.	30%	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all' anno, il località fuori del territorio nazionale.	30%	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti originaria, integrativa o di variazione con effetto dall' anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l' attribuzione dell' agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall' anno successivo a quello di denuncia dell' uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l' omessa denuncia di variazione.

**( modificato dalla delibera n°02 del 24/02/1999)**

**( modificato dalla delibera n°11 del 12/03/2001)**

**( modificato dalla delibera n°26 del 03/06/2005)**

**( modificato dalla delibera n°08 del 23/06/2010)**

**Art. 11**

### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizi pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30%;

b) le abitazioni, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni; quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto ad una riduzione pari al 20%.

c) per i locali e le are utilizzate dalle istituzioni scolastiche pubbliche, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie occupata, con una riduzione del 50%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzate da persone indigenti che percepiscono redditi non superiore ad € 258,23 mensili;
- b) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento e/o utilizzati dal Comune per fini istituzionali.

Le riduzioni ed esecuzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a/b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**( modificato dalla delibera n° 11 del 12 marzo 2001)**

**( modificato dalla delibera n° 15 del 10 maggio 2006)**

## **Art. 12**

### **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

1° CATEGORIA - locali destinati ad uso di abitazione;

2° CATEGORIA - locali destinati ad uso di pubblici uffici, a studi professionali, ad agenzie di viaggio e di rappresentanza, ad istituti di credito, delle assicurazioni o simili;

3° CATEGORIA - locali destinati ad uso di esercizi commerciali, a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito, ad alberghi diurni e ad istituti di bellezza, a barbieri, parrucchieri e simili.

Sono classificati in questa categoria anche i banchi a posteggio di biciclette, vetture ed autovetture, purché coperti.

4° CATEGORIA - locali destinati ad uso di stabilimento industriale, teatri, cinematografi, circoli, istituti privati ed altre collettività che non siano contemplate nella successiva categoria.

5° CATEGORIA - locali destinati ad uso di alberghi, convitti, case ed istituti di cura pubblici o privati e di assistenza o beneficenza (20.07.1941 n. 360);



6° CATEGORIA - stabilimenti termali, locali di servizio e pertinenza delle piscine termali.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

**( modificato dalla delibera n°2 del 24/02/1999)**

## **ALLEGATO "A" - TARIFFE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

CATEGORIA	TARIFFE VIGENTI
1° Locali destinati ad uso di abitazione	€ 1,6497 al mq.
2° Locali uso pubblici uffici	€ 2.1058 al mq.
3° Locali uso esercizi commerciali	€ 3.2995 al mq.
4° Locali uso stabilimenti industriali	€ 3.9645 al mq.
5° Locali uso alberghi, convitti, case cura	€ 3.6276 al mq.
6° Stabilimenti termali	€ 3.0132 al mq.

## **ALLEGATO "B"**

### **Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani:**

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- cassette, pallettes;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;

- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli);
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze industriali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquets, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pennelli ( di legno, gesso, plastica e simili) ;
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti della industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di granatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

### **Art. 13 TASSA GIORNALIERA**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non

ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di CASTELFORTE la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera . E' temporaneo l' uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

### **TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

#### **Art.14 DENUNCE**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l' obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l' utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l' esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell' occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome , codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l' immobile a disposizione;per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell' ufficio comunale.In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### **Art.15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l' ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall' art.71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l' accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell' art.73 del D.Lgs. 507/1993:

-rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati,ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell' ufficio comunale o il personale

incaricato all' accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

-utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ;

-richiedere ad uffici pubblici o di enti anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l' accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall' art. 2729 del codice civile.

## **Art. 16 RISCOSSIONE**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell' anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di Legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all' art.72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire(€ 0.52 ), per difetto se la frazione non è superiore a lire 500( € 0.26 ),per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l' intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un unica soluzione.Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all' ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

## **Art 17 RIMBORSI**

Nei casi di errore, duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell' accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l' adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell' occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto da Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all' art.64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall' avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito pagamento.

## **Art.18 SANZIONI**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta , tardiva dichiarazione, per l' omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

## **Art.19 CONTENZIOSO**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs.31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l' avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate Direzione Regionale Entrate del LAZIO. Sezione staccata di LATINA.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 comma 2,4,5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1.1.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell' art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l' elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all' art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.

La classificazione delle categorie tassabili e l' attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all' art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1996 per l' applicazione dal 1 gennaio 1997.

### **Art. 21 ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 22 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

C:\Users\testav\Desktop\Regolamenti Servizio Entrati rivisti e corretti al 5.4.2013\Regolamento comunale taxa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.doc